

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Verga" con sede in Modica, piazzale Baden Powell n. 1, codice fiscale 9001227088, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal **Prof.**

Alberto Moltisanti, nato a [REDACTED], codice fiscale N. [REDACTED]

E

L'Ente/Azienda Scuola dell'Infanzia "Baby Birba" con sede in Pozzallo Via Presidente Kennedy n. 85, codice fiscale/partita IVA 01364310886 con n. 8 dipendenti, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentato/a dalla sig.ra Bruno Alba nata a [REDACTED]

[REDACTED] codice fiscale [REDACTED], in qualità di legale rappresentante,

Premesso che

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*"

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

- all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

«784-octies. Fermo restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere, a titolo gratuito presso le sue strutture, fino ad un massimo di **6** alunni nei percorsi per la **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) su proposta dell'istituzione scolastica.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente **tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nel percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO), da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO), evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO);
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO);
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) i beneficiari sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. **Nei casi previsti**, l'istituzione scolastica, assicura i beneficiari del percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'istituzione scolastica provvederà inoltre a comunicare prima dell'inizio dell'attività, tempi e luoghi di attuazione all'INAIL, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e alla compagnia assicuratrice. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (**Compagnia assicurativa UNIPOL, polizza n. 210272944**) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO);

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al/ai beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO), nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e comunque non oltre il 31/08/2026.
 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
 3. Il presente atto, può essere stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 82/2005.
- Letto e approvato.

Pozzallo 15-01-2026

(Timbro e firma dei contraenti)

PER L'ENTE OSPITANTE

"BABY BIRBA"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
 via Presidente Kennedy, 85
 97016 POZZALLO (RG)
 P.IVA: 01364310886

PER L'ISTITUTO VERGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ALBERTO MOLTISANTI
ALBERTO
MOLTISANTI
28.01.2026
11:41:46 CET